

# CONDIZIONI GENERALI PIANO DI MANUTENZIONE COMFORT PLUS IN ABBINAMENTO A FORMULE DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA BERETTA

## 1. EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il presente contratto di manutenzione programmata (di seguito "Piano di Manutenzione Comfort Plus") è sottoscritto tra il Centro Assistenza Tecnica Autorizzato Beretta Service (di seguito "CAT") e l'Utente con riferimento alla caldaia Beretta specificata nella sezione B "Prodotto" del modulo di sottoscrizione del Piano di manutenzione Comfort Plus (di seguito "Prodotto"). Il servizio in esso previsto viene erogato dal CAT che dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (in particolare quanto previsto dal D.M. 37/08) e delle competenze necessarie per l'espletamento delle prestazioni indicate nel Piano di Manutenzione Comfort Plus.

Il CAT dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere stipulato apposita polizza di "Responsabilità civile verso terzi".

Le operazioni comprese nel Piano di Manutenzione Comfort Plus, di cui alle presenti Condizioni Generali, sono quelle meglio specificate nella tabella "Operazioni Comprese" e relative esclusivamente al Prodotto facente parte di un impianto destinato al riscaldamento degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari (di seguito l'"Impianto").

Considerato che il Piano di Manutenzione Comfort Plus è associato alle Estensioni di Garanzia Beretta, il CAT effettuerà interventi o operazioni sul Prodotto con accessori o ricambi originali Beretta.

Il CAT si impegna ad effettuare l'intervento durante il normale orario di lavoro e comunque entro, massimo, il giorno lavorativo successivo alla chiamata (per giorno lavorativo si intende dal lunedì al venerdì, escluse festività nazionali e locali) salvo cause di forza maggiore da documentare all'Utente ad opera del CAT.

Per ogni intervento effettuato, il tecnico del CAT compilerà, rilasciandone copia da far sottoscrivere all'Utente, un verbale di intervento contenente la descrizione delle prestazioni rese. Il tecnico del CAT provvederà, inoltre, ad aggiornare il libretto di impianto in ottemperanza alla normativa vigente tra cui D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99, D. Lgs. 192/05, D. Lgs. 311/06, D.P.R. 74/13 e successive modifiche.

## 2. DURATA

Il Piano di Manutenzione Comfort Plus decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità per la durata relativa alla specifica Estensione o riattivazione di garanzia Beretta sottoscritta dall'Utente, come specificato nelle Tabelle "Tipologie Estensioni" / "Tipologie Formule Extra". Nel caso in cui l'Utente aderisca ad una formula di estensione di garanzia Beretta Kasko L o Kasko XL entro 30 giorni dalla Verifica Funzionale e avvio della Garanzia Convenzionale gratuita standard (2 anni Utente consumatore, 1 anno Utente business), questi avrà comunque la facoltà di scegliere l'eventuale adesione al Piano di Manutenzione Comfort Plus per la durata pari a 5 anni (Kasko L) e 10 (Kasko XL), a copertura integrale anche della durata della Garanzia Convenzionale e della sua estensione (in modo da fruire, tra gli altri, della manutenzione ordinaria annuale indicata, anche a fini di sicurezza e del corretto funzionamento del Prodotto, come obbligatoria dal Costruttore, Riello, e come riportata nella sezione "Manutenzione" dei manuali Installatore e Utente a corredo del Prodotto, anche ai sensi del D.P.R. 74/13 - al termine del primo anno di Garanzia Convenzionale).

## 3. PREZZO E CONDIZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO

Il Piano di Manutenzione Comfort Plus prevede la corresponsione, da parte dell'Utente, di un corrispettivo forfettario annuo per ciascun singolo Prodotto. Considerato che il Piano di Manutenzione Comfort Plus è associato alle Estensioni di Garanzia Beretta, il produttore Riello S.p.A. (di seguito il "Produttore") ha previsto, a tutela degli Utenti, un'indicazione di prezzo annuale massimo applicabile del Piano pari ad 139 € (IVA inclusa). Il prezzo annuale del Piano di Manutenzione è da intendersi bloccato per tutto il periodo della sua validità. L'importo del corrispettivo si intende IVA inclusa e verrà corrisposto dall'Utente tramite pagamento diretto al CAT secondo le modalità previste da o concordate con quest'ultimo. In caso di mancato puntuale pagamento del corrispettivo da parte dell'Utente, il CAT potrà sospendere lo svolgimento di qualsivoglia attività a suo carico fino all'intervento di pagamento di detto corrispettivo.

Le prestazioni eseguite dal CAT che non siano espressamente comprese nel Piano di Manutenzione o nel certificato di Garanzia Convenzionale del Produttore dovranno essere pagate a parte all'atto e sul luogo della prestazione, secondo le tariffe e con le modalità normalmente applicate dal CAT.

## 4. LIMITAZIONI/ESCLUSIONI DEL PIANO

Sono escluse dal Piano le riparazioni relative agli elementi facenti parte dell'Impianto. Il Piano di Manutenzione Comfort Plus è inoltre soggetto a tutte le limitazioni ed esclusioni riportate nelle condizioni di Garanzia Convenzionale del Produttore che si trovano allegate al Prodotto e consultabili tramite il sito [www.berettaservice.it](http://www.berettaservice.it). Sono inoltre esclusi, e saranno conteggiati e liquidati a parte, tutti i costi/corrispettivi relativi ad interventi non giustificati o non imputabili a difetti di qualità del prodotto e quindi non in garanzia quali:

- mancanza gas per chiusura rubinetto, nonché sospensione dell'erogazione di gas;
- mancanza di tensione di rete o erogazione non corretta per qualsiasi ragione si sia determinata;
- mancanza acqua di rete o mancata produzione di acqua calda per intasamento frangigetto dei rubinetti o formazione di calcare o sporcizia presente nell'impianto e nell'alimentazione idrica o gas;
- errato posizionamento del commutatore di accensione o estate/inverno;
- errato posizionamento del programmatore orario o del termostato di regolazione, nonché esaurimento delle batterie dello stesso;
- manomissioni operate, anche involontariamente, dall'Utente o da qualsiasi altro soggetto non abilitato;
- danni provocati da furti, atti vandalici, incendi, intemperie, fulmini, gelo, inondazioni, terremoti o qualsiasi causa determinata da fattori esterni l'apparecchio;
- danni/manomissioni provocati da interventi eseguiti da personale non autorizzato Beretta.

Il servizio è limitato alla sola caldaia con esclusione di eventuali componenti di sistema e dei collegamenti idraulici, elettrici, all'impianto e degli scarichi.

## 5. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

5.1 dell'Utente:

Sarà compito dell'Utente, anche ai fini della sicurezza del prodotto e della validità della garanzia, verificare che annualmente vengano effettuati gli interventi di manutenzione secondo le scadenze, le modalità e le operazioni previste dal Produttore Riello S.p.A. e dai D.P.R. 412/93, 551/99, D. Lgs. 192/05 D. Lgs. 311/06 D.P.R. 74/13 e successive modifiche, tra cui la manutenzione ordinaria annuale, e che l'avvenuta esecuzione degli interventi venga registrata sull'apposita modulistica predisposta, sia per interventi di rottura (quali i verbali di intervento), sia per le normali manutenzioni (quali libretto di impianto e piano di manutenzione). Per la periodicità degli interventi di manutenzione, è fatto salvo quanto previsto nella documentazione a corredo dello specifico prodotto o come previsto nel Piano di Manutenzione Comfort Plus.

Qualora il Piano di Manutenzione Comfort Plus relativo al Prodotto non sia stato regolarmente adempiuto da parte dell'Utente, ovvero nel caso di mancato assolvimento da parte di quest'ultimo degli obblighi posti a suo carico per legge o in forza delle presenti Condizioni Generali, l'Estensione di Garanzia Beretta ricollegata al Piano stesso si intenderà risolta e revocata con effetto immediato.

L'Utente deve assicurarsi che gli impianti diversi dal Prodotto, in particolare la parte riguardante la ventilazione dei locali, l'espulsione dei gas combusti, la protezione dei circuiti

e le canalizzazioni di qualsiasi genere, nonché l'installazione se effettuata da soggetti terzi, siano costruiti ed effettuati a regola d'arte e mantenuti in conformità alle disposizioni vigenti, da persona avente i requisiti e le abilitazioni di legge e che siano state rilasciate dagli organi competenti le relative autorizzazioni/certificazioni.

L'Utente non potrà effettuare o far effettuare modifiche di alcun genere al Prodotto e/o all'Impianto, senza aver preventivamente informato il CAT nel caso in cui tali modifiche possano alterare le condizioni di funzionamento del Prodotto.

Il CAT non risponde di eventuali danni che potrebbero conseguire a cose e/o a persone derivanti dal mancato rispetto, da parte dell'Utente, degli obblighi di cui sopra; inoltre, il mancato rispetto di dette condizioni legittima il CAT a notificare la risoluzione del Piano di Manutenzione Comfort Plus. L'Utente dovrà assicurare al CAT il libero accesso al Prodotto in occasione degli interventi concordati.

## 5.2 del CAT:

Il CAT effettuerà gli interventi a regola d'arte, con accessori e pezzi di ricambio nuovi ed originali e si adopererà per assicurare il perfetto funzionamento del prodotto a condizione che si siano rispettate le norme d'installazione e della buona tecnica, nonché ogni altra indicazione o istruzione riportata sulle note tecniche a corredo del Prodotto e/o previste dalla legge.

Non possono essere attribuiti al CAT guasti o danni provocati da errate manovre, manomissioni effettuate dall'Utente, da personale non abilitato ai sensi di legge o non autorizzato Beretta, danni provocati da furti, atti vandalici, incendi, intemperie, fulmini, gelo, inondazioni, terremoti o qualsiasi causa determinata da fattori esterni al prodotto. Il CAT declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente derivare a persone, cose o animali, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel libretto di installazione, uso e manutenzione, concernenti specialmente quelle in tema di installazione uso e manutenzione del Prodotto. Il CAT si impegna a rilasciare, al termine di ogni intervento la documentazione prevista dalla legge in materia tecnica e fiscale.

## 6. RAPPORTI CON I CONSUMATORI E RECESSO

Le presenti Condizioni Generali non pregiudicano i diritti e le azioni riconosciuti dal D. Lgs. 6.9.05, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni (il "Codice del Consumo"), nel caso in cui l'Utente sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo medesimo. Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 49, 52 e 54 del Codice del Consumo, l'Utente, che sia qualificabile come consumatore, può recedere dal Piano entro 14 giorni dalla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali tramite raccomandata A.R. inviata alla sede legale del CAT con cui detto Piano è stato sottoscritto. Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che l'Utente invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso. Tutti gli estremi e gli indirizzi di contatto del CAT sono indicati nel frontespizio di queste Condizioni Generali. In caso di recesso, all'Utente saranno rimborsati dal CAT tutti i pagamenti che ha effettuato a favore di quest'ultimo (salvo quelli per prestazioni di servizi già effettuate), senza indebito ritardo. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dall'Utente per la transazione iniziale, salvo che non si sia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, l'Utente non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso. Il predetto recesso impedirà altresì all'Utente di fruire delle Estensioni di Garanzia Beretta, cui il Piano è collegato, e comporterà l'estinzione dell'Estensione di Garanzia. In questa ipotesi, all'Utente saranno rimborsati eventuali somme già corrisposte a Riello (salvo quelli per prestazioni di servizi già effettuate), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui Riello è stato informato della decisione di recedere (è sufficiente che l'Utente invii la comunicazione con raccomandata A.R. a Riello alla sede legale di Riello S.p.A. Legnago (VR) - via Ing. Pilade Riello 7). Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dall'Utente per la transazione iniziale, salvo che non si sia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, l'Utente non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.

## 7. FORO COMPETENTE/ LEGGE APPLICABILE/PRIVACY

Il contratto sarà regolato dalla legge italiana.

Ai sensi dell'art. 66 bis del Codice del Consumo, se l'Utente è un consumatore, sarà competente in via esclusiva il foro del suo comune di residenza o di domicilio. Se l'Utente è una persona giuridica o fisica che agisce nell'ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Garanzia è deferita alla competenza esclusiva del Tribunale del luogo in cui ha sede il CAT. Per "Leggi sulla privacy dei dati" si intendono le leggi nazionali, federali, statali e provinciali relative alla riservatezza dei dati, alla protezione delle informazioni o dei dati personali e al trasferimento transfrontaliero di informazioni o dati personali, tra cui, a titolo esemplificativo, le leggi e le normative degli stati membri dell'Unione europea ai sensi della Direttiva 95/46 CE dell'Unione europea (la "Direttiva UE"), il GDPR e qualsiasi legge o regolamento dell'Unione europea che possa essere adottato per sostituire la Direttiva UE o il GDPR Conformità con la Legge. I prodotti e/o servizi forniti dal CAT richiedono la raccolta di informazioni personali (informazioni e dati scambiati in connessione con il presente accordo che siano collegati a qualsiasi persona fisica identificata o identificabile o, nella misura in cui vi sia un conflitto con la legge applicabile, che siano soggetti alle leggi sulla privacy dei dati applicabili). Entrambe le parti devono conformarsi alle Leggi sulla privacy applicabili in merito alle informazioni personali elaborate in relazione alle attività regolate dal presente accordo. Le parti si impegnano a prendere tutte le ragionevoli misure commerciali e legali al fine di proteggere le informazioni personali dall'indebita divulgazione. Diritti e obblighi: a) l'Utente, qualora fornisca informazioni personali al CAT, garantirà di avere il diritto legale di poter agire in tal senso. L'Utente provvederà ad informare le persone interessate in merito alla comunicazione delle loro informazioni personali al CAT, prima che tali informazioni vengano fornite al CAT medesimo; b) il CAT potrà condividere le informazioni personali con i propri fornitori di servizi, ma solo in conformità con le Leggi sulla privacy applicabili e con l'attuazione delle adeguate misure di protezione; c) nella misura in cui elabori le informazioni personali ai sensi del presente accordo, conserverà le informazioni personali per tutta la durata del presente accordo e anche in seguito, come previsto dal presente accordo, al fine di proteggere i diritti legali del CAT, o come previsto o permesso dalla legge e/o da requisiti di audit. Nella misura in cui il CAT elabori le informazioni personali per scopi diversi e non contemplati nel presente accordo, il CAT si erge a titolare e assume obblighi legali in qualità di titolare, anche per la definizione del periodo di conservazione dei dati appropriato; d) se le informazioni personali dovessero essere coinvolte in un Incidente di violazione dei dati (insieme di circostanze che comportano l'effettiva o ragionevole possibilità di accesso o possesso non autorizzato o la perdita o la distruzione di informazioni personali), la parte sul cui sistema sono stati memorizzati i dati è responsabile per eventuali notifiche e costi associati. A meno che non sia proibito per legge o dall'ente giurisdizionale, la parte che effettua la notifica è tenuta a collaborare e coordinarsi con l'altra parte per l'inserimento del contenuto della notifica prima che questa venga inviata; e) durante l'esecuzione del presente accordo, se una parte viene a conoscenza di: (i) reclami o accuse di violazione delle Leggi sulla privacy riguardanti le informazioni personali; (ii) richieste da parte di uno o più persone fisiche per l'accesso, la correzione o la cancellazione di informazioni personali; (iii) richieste o reclami da parte di uno o più persone fisiche relativamente all'elaborazione delle informazioni personali, la parte si impegnerà al fine di notificare tempestivamente l'altra parte, eccetto per i casi proibiti dalla legge, dalle forze dell'ordine o dall'ente giurisdizionale. Le parti si impegnano a fornire reciproca e ragionevole assistenza commerciale per indagare sull'accaduto, identificando le informazioni rilevanti, preparando un'azione di risposta, attuando un rimedio e/o collaborando in maniera eticamente corretta e difendendo da qualsiasi rivendicazione e procedimenti giudiziari o normativi.